



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA

**VERBALE DI ACCORDO PER CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ
(legge n.863/1984)**

Addì 9 dicembre 2014, presso la sede dell'Unione Confcommercio di Milano, si sono incontrati i seguenti signori:

per Rexel Italia S.p.A.

Massimo Ferri assistito da
Roberto Respinti e Mariëna
Ferramosca dello Studio
Associato Pagani di Milano

per l'Unione Confcommercio MI-LO-MB

Emanuela Cambrini e
Roberta Rossetti

per Filcams-Cgil Nazionale e Territoriali

Andrea Montagni,
Francesco Signore, Ivano Cerri
e Marco Micene

per Fisascat-Cisl Nazionale e Territoriali

Diego Lorenzi

la RSA/RSU

PREMESSO CHE

- l'Azienda ha attivato in data 10 Novembre 2014 la procedura di riduzione di personale ai sensi degli artt. 4 e 24, Legge n. 223/91, inerente la riorganizzazione della Divisione Rexel;
- nel corso degli incontri di esame congiunto, la Società e la Rappresentanza sindacale hanno convenuto che, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 46448 del 2009, come modificato dal decreto ministeriale n. 85145 del 1.10.2014, il contratto di solidarietà difensivo di cui all'art. 1, legge 863/84 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche CdS) rappresenti l'unico strumento alternativo alla procedura di licenziamento collettivo, idoneo al superamento della complessa problematica in questione, salvaguardando peraltro l'occupazione e il mantenimento delle professionalità esistenti;
- la Società, tenuto conto di quanto sopra, ha dichiarato disponibilità a procedere all'utilizzo del predetto CdS, coinvolgendo nella riduzione dell'orario di lavoro un numero sufficientemente ampio di dipendenti, al fine di rendere meno oneroso l'impatto del contratto di solidarietà stesso nei confronti dei lavoratori, nonché di garantire la funzionalità della struttura aziendale;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante del presente verbale d'accordo.

1. Il contratto di solidarietà di cui al presente accordo avrà una durata di 24 mesi.
2. La Società ha ad oggi un esubero residuo massimo di n. 60 unità (avendo ad oggi manifestato la non opposizione al collocamento in mobilità n. 40 Lavoratori), che potrebbe diventare minimo di n. 55 unità, qualora entro la data del 31.12.2014 non vi fossero ulteriori manifestazioni di interesse all'uscita secondo quanto già definito nel Verbale di Accordo.

10. Le prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario normale contrattuale del CCNL non saranno consentite, salvo i casi eccezionali di comprovata necessità (quali, ad esempio: la presenza di clienti al banco a pochi minuti dalla chiusura, la redazione degli inventari annuali, esigenze tecnico-commerciali connesse al ricevimento merce ad inizio trimestre/semestre, o altri casi purché concordati preventivamente tra le parti).
11. La Società si impegna, in attesa delle autorizzazioni amministrative ai contratti di solidarietà istituiti con il presente accordo, ad anticipare ai lavoratori alle normali scadenze di paga la quota parte di indennità di competenza dell'Inps, nella misura in cui questa sarà riconosciuta dall'Inps medesimo.
12. Le modalità di cui ai punti 4., 5., 7., 8. e 9. potranno essere oggetto, su richiesta delle parti sindacali, di informazione e confronto in sede territoriale. Inoltre, le parti si incontreranno a livello territoriale con periodicità almeno trimestrale, per verificare la applicazione del presente accordo di solidarietà e per valutare l'organizzazione del lavoro, l'andamento aziendale e la situazione complessiva, con l'auspicio di ricondurre l'orario di lavoro – qualora ritenuto possibile – verso una proiezione di tempo pieno, alla scadenza dei 24 mesi di durata dei contratti di solidarietà.

Durante gli incontri verranno forniti i dati a consuntivo e preventivo – nel caso in cui dovesse modificarsi la programmazione dell'orario precedentemente stabilita - relativi all'utilizzo dei contratti di solidarietà nonché l'informativa relativa all'andamento della situazione aziendale. Inoltre, le parti come sopra definite, nell'ambito di tali incontri, si confronteranno sull'organizzazione del lavoro per verificare il possibile ricorso a forme di flessibilità utili alla gestione della riduzione d'orario.

13. Non oltre tre mesi prima della scadenza del presente accordo le parti si incontreranno a livello nazionale per una verifica dell'andamento dell'accordo medesimo.

Disposizioni comuni e norme di rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto, le parti rinviano al CCNL per dipendenti di aziende del settore terziario (Commercio e Servizi), ed alle leggi vigenti in materia di lavoro e di previdenza.

La Società si farà carico di presentare le istanze agli Enti competenti, per le pratiche di autorizzazione e per le altre incombenze burocratiche; mentre le OO.SS., le RSU/RSA ed i lavoratori si impegnano fin da ora ad attivarsi celermente per ogni ulteriore richiesta di tipo amministrativo (es.: documentazione personale, eventuali integrazioni anche al presente accordo -qualora necessarie- per il rapido buon fine dell'iter amministrativo, ecc.).

Letto, confermato e sottoscritto.

per Rexel Italia spa

per la Filcams-Cgil

la RSA/RSU

per Unione Confcommercio MI-LO-MB

per la Fisascat-Cisl

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]